

Sezione IV, decisione 16 febbraio 1893, *Pres. SPAVENTA P., Est. PERLA; Comune di Padova c. Giunta prov. di Padova.*

Spese di ricovero — Indigenti inabili al lavoro — Obbligo sussidiario dei Comuni — Spesa — Mezzi per farvi fronte — Esercizi futuri — Fondo di riserva (L. di p. s. 30 giugno 1889, art. 81)

L'obbligo sussidiario dei Comuni di provvedere al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro si verifica sempre quando le entrate comunali permettano di far fronte alla spesa senza imporre nuovi carichi ai contribuenti, e quindi anche se le maggiori entrate derivino da tributi eccedenti il limite ordinario della sovrimposta.

La possibilità o meno da parte dei Comuni di sostenere detta spesa deve essere riguardata unicamente in rapporto alla somma che è oggetto dell'annua liquidazione, rimanendo impregiudicata la decisione in rapporto ai futuri esercizi.

La somma liquidata può essere prelevata dal fondo di riserva destinato a supplire all'insufficienza degli stanziamenti nelle varie categorie del bilancio né la mancanza di speciale allocazione tale a prosciogliere il Comune dall'obbligo di pagarla.

La Sezione, ecc. — Attesoché per l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro è posto a carico dei Comuni origine quando non possano provvedervi gli altri enti ivi determinati, salvo che i Comuni stessi non possano sostenerli senza imporre nuovi e maggiori tributi, nel qual caso la relativa spesa va a carico dello Stato.

Attesoché una tale condizione posta dalla legge per esonerare i Comuni dalla mentovata obbligazione sussidiaria per i termini in cui è concepita non può ritenersi avverata se non quando, provveduto agli altri pubblici servizi, non rimanga nelle entrate alcun margine per far fronte alla spesa già liquidata e quindi si abbia l'impossibilità di sostenerle senza imporre nuovi carichi ai contribuenti. Ma quando le entrate bastano anche a coprire quella spesa, torna affatto indifferente il vedere da quali cespiti e da quali tributi esse siano prodotte, e sarebbe arbitrario da parte dei Comuni il pretendere la liberazione di quell'obbligo solo perché le entrate stesse derivino da tributi eccedenti il limite ordinario della sovrimposta, come assume il Comune ricorrente, essendo vietato di stabilire nuovi aggravii per far fronte a siffatta spesa e di devolverti quindi le entrate di tributi che non si trovino già imposti e in esercizio al momento della liquidazione, ma non di impiegare a tale spesa, di sua natura obbligatoria, le entrate già per qualunque titolo sussistenti ed acquisite al bilancio dei Comuni.

Attesoché tanto meno è ammissibile l'altra tesi del Comune ricorrente, che cioè la possibilità o meno di sostenere l'onere di cui si tratta senza imporre nuovi e maggiori tributi debba essere vagliata ragguagliando i mezzi di cui dispongono i Comuni non alle sole spese che in riguardo di determinati indigenti annualmente siano liquidate e richieste, ma all'onere permanente e indefinito che deriva dal carattere di stabilità e continuità del provvedimento di ricovero degli indigenti medesimi. Basta invece notare che, se per l'art. 25 del decreto legislativo 19 novembre 1889 l'intendente di finanza deve ogni anno determinare l'ammontare della relativa spesa anticipata dall'Erario e dichiarare quali sono gli enti cui fa carico il rimborso, e se quindi l'obbligo dei Comuni non è punto per sé stesso indefinito e continuativo, ma subordinato allo svolgimento della loro potenzialità economica e alla elasticità dei loro annuali bilanci, è evidente che la capacità o meno delle entrate, e la necessità o meno di nuovi e maggiori tributi, debba essere esaminata unicamente in rapporto alla somma che è oggetto dell'annua liquidazione, rimanendo a rispetto dei futuri esercizi affatto impregiudicata ogni disamina e ogni

decisione circa le altre eventuali liquidazioni di spese pel mantenimento degli indigenti secondo le variabili condizioni finanziarie non solo degli stessi Comuni chiamati a quell'onere in via sussidiaria, ma anche degli altri enti che in linea principale sono obbligati a tale mantenimento (Omissis).

Nè finalmente giova al Comune ricorrente l'obbiettare che il fondo di riserva essendo destinato a provvedere alle deficienze che si manifestino nelle allocazioni in bilancio non possa servire a quella spesa non iscritta. Se pure invece non fosse stanziato nel bilancio del Comune di Padova uno speciale fondo di riserva per le spese impreviste, bene potrebbe la spesa di cui si tratta essere prelevata dal fondo di riserva destinato a supplire l'insufficienza degli stanziamenti nelle varie categorie del bilancio, perché, costituendo la spesa di cui si tratta un onere imposto dalla legge al comune la mancanza di formale allocazione in bilancio, non può essere di ostacolo al suo soddisfacimento quando effettivamente non manchino i mezzi per provvedervi.

Per questi motivi, rigetta, ecc.